



CITTA' DI MONREALE
Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA
E
LA NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76/IE del 17/11/2025

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni ministeriali, l’attribuzione dei toponimi e degli odonimi alle aree di circolazione, compresa la numerazione civica, la denominazione di ville, aree verdi, scuole, monumenti, edifici pubblici, nonché il funzionamento della Commissione Comunale per la toponomastica.

Art. 2 Modificazioni Integrazioni e Legislazione

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente tutte le disposizioni normative e quelle emanate dell’Istituto Nazionale di Statistica in materia.

Art. 3 Definizioni

Il “toponimo” è il nome proprio di luogo o località e la “toponomastica” è lo studio dei nomi di un luogo.

L’ “odonimo” è il nome proprio assegnato a una via, piazza, area di circolazione cioè ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità e l’ “onomastica” è l’insieme dei nomi propri di persona o di luogo, di una lingua o di una determinata area sociale, geografica o etnica.
La “topografia” è la rappresentazione grafica di una zona o di un terreno.

Titolo 2 – FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI

Art. 4 Funzioni dell’amministrazione comunale

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, sono di competenza della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Nel provvedimento deliberativo di cui al precedente comma deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica.

Ai sensi dell’art. 1 della L. 23 Giugno 1927, n. 1188 le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto unitamente agli stralci planimetrici delle aree di circolazione interessate, per la prescritta autorizzazione

Spetta, altresì, alla Giunta comunale la decisione in ordine alla collocazione di monumenti, lapidi, cippi e ogni manufatto a ricordo collocati in spazi ed aree pubbliche.

La collocazione di targhe commemorative all’interno dell’aula consiliare dovrà essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 5 Funzioni degli uffici comunali

Agli uffici, ognuno per le proprie competenze, spettano gli adempimenti concernenti:

- la denominazione delle aree di circolazione (ufficio toponomastica)
- l’attribuzione della numerazione civica (ufficio toponomastica)
- l’assistenza alla Commissione Comunale per la toponomastica (ufficio toponomastica)
- gli adempimenti topografici ed ecografici e la formazione della topografia (uffici tecnici)

- la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi le nuove opere pubbliche e i nuovi fabbricati (uffici tecnici)
- conservazione e aggiornamento stradario e indirizzario comunale (ufficio toponomastica)

Art. 6 Revisione d'ufficio della toponomastica

Il comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e alla numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto.

La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'ISTAT.

Art. 7 Servizio Toponomastica

Il servizio Toponomastica è preposto alla gestione amministrativa dei toponimi delle aree pubbliche, nonché della relativa numerazione civica. L'ufficio toponomastica comunica all'ufficio anagrafe i provvedimenti assunti concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica entro un mese dalla data in cui i provvedimenti sono stati adottati, affinchè si provveda a dare comunicazione ai cittadini residenti e agli enti interessati di eventuali modifiche apportate d'ufficio alla toponomastica.

L'ufficio toponomastica opera in collaborazione con tutti gli uffici comunali ai fini dello scambio di informazioni relative alla gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni su residenti e contribuenti) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici relativi alle pratiche edilizie, edifici nuovi o modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente).

L'ufficio toponomastica garantisce il collegamento fra la Commissione Comunale, gli organi del Comune e gli uffici comunali.

Ogni servizio comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano refluenze sulla toponomastica è tenuto ad inviarne copia all'ufficio toponomastica.

Titolo 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 8 Arene di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura costituisce area di circolazione, che è distinta da propria denominazione.

Si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ogni area di circolazione, oltre alla propria denominazione, ha la propria numerazione civica. L’amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria ed il controllo del territorio comunale.

L’iscrizione di una strada privata nell’elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L’attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell’Amministrazione della gestione o della proprietà dell’area di circolazione.

In ogni caso, tutti i fabbricati all’interno dell’area privata devono avere la numerazione civica.

Titolo 4 – STRADARIO

Art. 9 Stradario e indirizzario

Lo “stradario” è l’elenco alfabetico delle aree di circolazione.

Per “indirizzario” si intende un’estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

Art. 10 Aggiornamento dello stradario

Gli uffici comunali competenti segnalano all’ufficio toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale sono riportate nella cartografia comunale, al fine di procedere alla loro denominazione.

Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all’ufficio toponomastica prima dell’assegnazione della numerazione civica. L’ufficio toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, tenendo conto della cartografia aggiornata inviata dall’Area Tecnica

Art. 11 Criteri per la denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell’area (via, piazza, piazzetta, largo, chiasso, ecc.) e dalla denominazione ufficiale.

Nello stradario l’elencazione delle aree di circolazione è effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso sia il nome proprio che il cognome, senza abbreviazioni, e sono elencate in ordine alfabetico di nome.
- Le aree di circolazione contenenti il sostantivo “fratelli” o “sorelle” sono considerate come se detto sostantivo facesse parte integrante della denominazione.
- Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine San, Sant’, Santo (es. San Francesco.) facesse parte integrante del nome (Sanfrancesco).
- Le aree intitolate a date (XX settembre) o comprendenti numeri (4 fontane), devono essere scritte in lettere (Venti settembre, Quattro fontane); in cifre se è presente anche l’anno, ad es. (via XVIII agosto 1944), via 18 agosto 1944. Il mese è sempre scritto con caratteri alfabetici.
- Le strade provinciali o statali che attraversano il territorio comunale, senza soluzione di continuità, devono avere la denominazione urbanistica generica di “Strada Statale o Provinciale” e il numero, scritto con caratteri arabi, nella denominazione.

Per le nuove denominazioni di norma la lunghezza massima non dovrà eccedere i 24 caratteri per evitare “troncamenti” dell’indirizzo sui documenti.

Art. 12 Informazioni contenute nello stradario

Lo stradario comprende almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

1. Specie dell’area di circolazione, secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche e comunque secondo quelle ricomprese nel dizionario DUG dell’ANNCSU:

- Arco
- Chiasso
- Cortile
- Circonvallazione
- Contrada
- Corso
- Largo

- Parcheggio
 - Passaggio
 - Piazza
 - Piazzale
 - Piazzetta
 - Salita
 - Strada
 - Strada comunale
 - Strada consortile
 - Strada provinciale
 - Strada statale
 - Strada vicinale
 - Trazzera
 - Via
 - Via Esterna
 - Vico
2. Denominazione
 3. Numerazione civica
 4. Indicazione di inizio e fine via

Titolo 5 – TOponomastICA

Art. 13 Procedimento per la denominazione delle aree

Il procedimento per la denominazione delle aree di circolazione, ivi compresi i parchi e giardini pubblici, gli edifici e le strutture pubbliche, può essere avviato su istanza di parte, da presentare al Sindaco, o d'ufficio. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 30 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nel Comune di Monreale.

Le richieste possono essere:

- a) generiche, contenendo la sola indicazione del toponimo, lasciando all'amministrazione comunale l'individuazione dell'area di circolazione;
- b) specifiche, con l'indicazione del toponimo e dell'area di circolazione o altro sito

Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione, che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia, se la proposta riguarda una persona fisica, e da eventuale ulteriore documentazione comprovante le ragioni esposte nella relazione.

Le richieste non sono vincolanti per l'amministrazione.

Il procedimento è avviato d'ufficio qualora si renda necessario.

La presentazione dell'istanza non fa insorgere nei confronti del cittadino alcun diritto.

L'istruttoria delle istanze è curata dall'Ufficio Toponomastica.

Le istanze vanno presentate al Sindaco che, accogliendole, le trasmette all'Ufficio Toponomastica per il prosieguo delle attività.

Le istanze vengono esaminate dalla Commissione Toponomastica, che ha facoltà di richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta. Le istanze non accolte o rigettate dalla Commissione non possono essere formulate nuovamente per i tre anni successivi.

La denominazione dell'area di circolazione è competenza della Giunta Municipale. L'atto di denominazione viene trasmesso al Prefetto per l'acquisizione del relativo nulla osta.

Art. 14 Divieti

Nell'attribuzione della denominazione è vietato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se in frazioni diverse.

Nessuna area pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, ad eccezione dei caduti in guerra o per la causa nazionale o nei casi in cui il Ministero per l'Interno ne consenta la deroga (art. 2, 3, 4 L. 23 giugno 1927 n. 1188).

Art. 15 Modifica della denominazione di un'area di circolazione

La modifica del nome delle vecchie strade o piazze comunali è riservata all'Amministrazione, previa approvazione del Ministero dell'Interno.

In ogni caso il cambio di denominazione delle aree di circolazione deve essere limitato a casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi pubblici e disagi alla popolazione residente e nel rispetto comunque di quanto disposto in materia dal R.D. 10 maggio 1923 e dalla legge 23 giugno 1927 n. 1188.

In caso di cambio di denominazione dell'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la precedente denominazione.

Titolo 6 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOponomastica

Art. 16 Istituzione e competenze

L'Amministrazione istituisce la commissione comunale per la toponomastica, con funzioni consultive in materia di toponomastica e odonomastica cittadina.

In particolare la Commissione esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante su:

- denominazione delle nuove aree di circolazione, parchi, giardini pubblici
- modifiche alla toponomastica esistente
- apposizione di targhe e lapidi commemorative da apporre in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In caso di urgenza, la Giunta comunale procede all'attribuzione della denominazione dell'area di circolazione, prescindendo dal parere della commissione toponomastica.

Art. 17 Nomina, composizione e durata

La commissione comunale per la toponomastica è composta da:

1. Sindaco	Presidente
2. Presidente del Consiglio	Componente
3. Segretario Generale del Comune	Componente
4. Dirigente o Funzionario dei Servizi Demografici	Componente
5. Dipendente Ufficio Toponomastica	Componente
6. Esperto di Storia	Componente
7. Dipendente servizi demografici	Componente con funzioni di segretario.

Il componente di cui al punto 6 è nominato dal Sindaco entro trenta giorni dall'insediamento e dura in carica per l'intero mandato del Sindaco. L'incarico si intende prorogato fino alla sostituzione.

L'incarico di componente la commissione toponomastica è gratuito.

Art. 18 Funzionamento della commissione

La commissione comunale per la toponomastica è convocata ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente, il quale ne cura l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza. La convocazione avviene per posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare.

Le sedute hanno validità se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle sedute della commissione viene redatto apposito verbale, a cura del segretario della commissione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la seduta è presieduta dal segretario dell'ente e, in subordine, dal componente più anziano.

In caso di assenza o impedimento del segretario, la seduta sarà verbalizzata dal componente più giovane.

La commissione trasmette il verbale all'ufficio toponomastica che cura gli adempimenti successivi (predisposizione proposta deliberativa per la giunta comunale).

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Titolo 7 – TARGHE

Art. 19 Caratteristiche

La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhe in materiale resistente, fatto salvo quanto già esistente. Nel centro storico la targa può essere di tipo tradizionale in marmo, ceramica o, preferibilmente, mosaico di dimensione cm. 40x65; nelle periferie le targhe dovranno essere realizzate in conformità alla normativa vigente.

Art. 20 Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie

Le targhe viarie sono collocate, a carico del Comune, su appositi pali o sui muri esterni degli edifici, sia pubblici che privati.. I proprietari sono obbligati ad accettarne l'apposizione nonchè a sostenere le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.

La Polizia Municipale, nell'ambito della competenza relativa alla segnaletica stradale, provvede dietro formale richiesta dell'Ufficio Toponomastica, all'installazione delle targhe stradali.

Le targhe e tavole onomastiche devono essere collocate seguendo il criterio della più facile ed immediata visibilità nel rispetto degli articoli del codice civile, delle leggi sulla circolazione e del Codice della strada, avendo cura di non creare ostacoli o limitazioni visive ad ogni altro indicatore di viabilità, in particolare almeno ai due estremi di ciascuna strada e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra, ad un'altezza minima compresa tra i 2,50 e 3,00 m. dal suolo e alla stessa altezza.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (monofacciale) o su appositi sostegni (paline, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura

Art. 21 Informazioni riportate sulla targa

Le targhe devono riportare lo stemma del Comune e la denominazione.

In caso di aree intitolate a personaggi, sono riportati, oltre al nome e cognome, il titolo o lo pseudonimo, la professione o la qualifica.

In presenza di nomi propri di strade, particolarmente lunghi, si potrà fare uso, in via eccezionale, dell'alfabeto "stretto " minuscolo positivo o ricorrere ad abbreviazioni, se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità.

Nel caso di modifica della denominazione le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente (art. 41 c.4 D.P.R. 30 Maggio 1989).

Titolo 8– NUMERAZIONE CIVICA

Art. 22 Caratteristiche

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

Non è possibile attribuire alcuna numerazione ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate.

I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

Art. 23 Modalità e regole per l'attribuzione del numero civico

La numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.).

In presenza di più aree di circolazione tra loro adiacenti, provviste di una propria e distinta denominazione, gli accessi esterni saranno identificati con una numerazione civica riferita all'odonomo dell'area di circolazione più prospiciente a cui sono direttamente collegati

Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

La numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., ai servizi di pubblica utilità e ad attività economiche, non escluse le grotte, baracche, chioschi e simili adibite ad abitazioni,. Sono esclusi gli ingressi delle chiese e gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia.

Art. 24 Numerazione Interna

Per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno, ma attraverso scale interne o cortili, si procede alla numerazione interna utilizzando in maniera progressiva i numeri arabi a partire dalla sinistra verso la destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale. La numerazione interna di unità ecografiche semplici da cui si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso, piano terra, a quello più alto, da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e interrati.

La numerazione interna di unità ecografiche semplici da cui si accede direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra.

Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale. Le scale devono essere contrassegnate dalle lettere dell'alfabeto maiuscole. Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. L'Ufficio Toponomastica individua qual è l'interno dell'accesso principale, gli altri ingressi saranno considerati secondari. Per accesso principale s'intende quello più utilizzato o quello dichiarato dal cittadino per la propria residenza.

I numeri relativi alla numerazione interna devono essere indicati su targhe di materiale resistente, di dimensione di 6 x 5 cm., collocate in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

La numerazione interna è effettuata dal proprietario secondo i criteri previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

Art. 25 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato. La domanda può essere presentata anche da chi abita o opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico. Nella richiesta devono essere riportati i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio di mappa e particella), la planimetria del fabbricato con l'indicazione sia degli accessi esterni ed interni da numerare, la destinazione d'uso, fotocopia della concessione edilizia.

E' a carico del proprietario la fornitura e la posa delle targhe della numerazione civica. Se il proprietario non adempie all'apposizione del numero civico, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa, oltre la comminazione della sanzione di cui all'art. .32 del presente regolamento.

Art. 26 Riserva di numeri per futuri accessi

Per gli spazi non ancora occupati, ma destinati a nuove costruzioni, lungo vie, piazze e simili, verranno riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente potrebbero insistervi.

Art. 27 Caratteristiche della numerazione civica

Per numerazione civica, si intendono i numeri e le lettere posti su una targhetta, con le seguenti caratteristiche: materiale resistente di colore bianco, delle dimensioni cm 10x15 a due cifre e di cm 10x20 a tre cifre; i numeri devono essere cm 8x2 e le lettere cm 6x2, di colore nero, su fondo bianco. Nel centro storico le targhette possono essere di altro materiale (marmo, ceramica o mosaico).

La numerazione è posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1,80-2,00 da terra, salvo la presenza di recinzioni o impedimenti nel cui caso la numerazione sarà posta accanto all'ingresso cui si riferisce. I numeri civici devono essere ben visibili ed individuabili non coperti da alberi o altro.

Art. 28 Modalità di attribuzione della numerazione civica

La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti modalità:

- per le aree a sviluppo lineare (via, viale, salita, ecc.), con numeri dispari sul lato sinistro dell'area di circolazione e pari su quello destro, iniziando dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;
- per le aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.), progressiva ed iniziando alla sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale;

Non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) ai quali si acceda solo attraverso atrii o scale interne e non siano accessibili dall'esterno.

Titolo 9–COSTI – SANZIONI – VIGILANZA

Art. 29 Costi per la toponomastica

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, rilevazioni, targhe) è a totale carico del Comune.

Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell’immobile, salvo che si tratti di riordino effettuato d’ufficio.

Art. 30 Divieto di manomissione

E’ vietato apporre, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe e la numerazione civica

Art. 31 Sanzioni e Vigilanza

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura di seguito riportata:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico	€ 200,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	€ 150,00
Mancata esposizione della targhetta	€ 250,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo illeggibili le targhe relative all’onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica	Da € 400,00

L’autore del danno, oltre al pagamento della sanzione, ha l’obbligo di ripristinare la situazione a propria cura e spese e secondo le prescrizioni dettate dall’amministrazione comunale.

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l’ufficio Toponomastica, l’ufficio Anagrafe, gli uffici dell’Urbanistica, l’ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza..

Le sanzioni sopra previste sono comminate dall’Ufficio Polizia Municipale.

Titolo 10– Disposizioni finali

Art. 32 Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge regolanti la materia e le istruzioni dell’ISTAT.

Il presente regolamento si intende automaticamente modificato, qualora norme di legge dispongano diversamente

Art. 33 Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 124 dello Statuto Comunale il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.